



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 5/2017

Sommario

Premessa	2
NOVITÀ DEL D.L. FISCALE 2018.....	2
<i>Nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali.....</i>	2
<i>Equo compenso ai professionisti e clausole vessatorie</i>	4
<i>Agevolazioni sullo “Spesometro”</i>	5
<i>Collaborazione volontaria per redditi prodotti all'estero.....</i>	5
<i>Estensione del “tax-credit” per investimenti pubblicitari.....</i>	5
<i>Semplificazioni in materia di registri IVA.....</i>	6
<i>Estensione delle detrazioni d'imposta per locazioni di studenti fuori sede</i>	6
<i>Detrazioni per acquisto di alimenti a fini medici speciali</i>	6

Milano - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123
Tel: + 39 02.84240711 - Fax: +39 02.84240715

Roma - Viale Parioli, 10 - 00197
Tel: + 39 06.83769230 - Fax: +39 06.83769335

E: info@ctladvisory.com - W: www.ctladvisory.com - Int. Desk: +39 06.92956455

CTL Advisory S.r.l. Società tra professionisti | Sede Legale: Via Vincenzo Monti, 15 - Milano - 20123 - Italia | Capitale sociale €: 50.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. iscrizione/C.F./P.IVA 02434980187 | Copyright © CTL Advisory S.r.l. stp - Corporate Tax and Legal firm

Premessa

La Legge n. 172/2017, pubblicata il 5 dicembre 2017 in Gazzetta Ufficiale, ha convertito il Decreto fiscale n. 148/2017, c.d. “collegato” alla Legge di bilancio 2018.

La presente informativa riporta un quadro di sintesi delle principali novità introdotte in sede di conversione.

* * *

NOVITÀ DEL D.L. FISCALE 2018

Nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali

La disciplina della c.d. “rottamazione-bis” subisce numerose modifiche rispetto a quanto disposto dal testo originario del Decreto fiscale.

Le modalità di definizione delle cartelle rimangono analoghe rispetto alla “rottamazione” dello scorso anno (versamento delle sole somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, interessi legali e aggio di riscossione, con stralcio delle sanzioni, interessi di mora e sanzioni o somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali). Vengono ora previste, tuttavia, le seguenti tre fattispecie:

1) RUOLI DALL’ANNO 2000 ALL’ANNO 2016 – CONTRIBUENTI “RIPESCATI”

Tale casistica riguarda i contribuenti che avevano presentato istanza di definizione agevolata lo scorso anno, senza tuttavia essere stati ammessi al beneficio della rottamazione in quanto non in regola con i pagamenti delle rate scadute entro il 31/12/2016 relativamente a piani di dilazione in corso al 24/10/2016, all’interno dei quali vi risultavano compresi i carichi per i quali era stata richiesta la rottamazione.¹

È importante ricordare che potranno essere “rispescati” soltanto i debitori ai quali era stata negata la precedente rottamazione esclusivamente per la suddetta motivazione.

Gli importi dovuti in definizione agevolata dovranno essere versati in massimo tre rate, con scadenza nei mesi di ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

Alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione, le nuove scadenze da rispettare sono le seguenti:

15 maggio 2018	Termine entro il quale presentare domanda di adesione alla definizione agevolata, con le modalità che verranno comunicate da Agenzia delle entrate – Riscossione (da ora in avanti “AdER”) entro il 31/12/2017.
30 giugno 2018	l’Agente della riscossione comunica l’ammontare delle rate, scadute e non pagate, al 31/12/2016.

¹ Ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.L. 193/2016

31 luglio 2018	Termine per il versamento <u>in unica soluzione</u> delle rate non versate al 31/12/2016, importo comunicato dall'AdER il 30 giugno 2018.
1° ottobre 2018	AdER comunica ai contribuenti riammessi l'ammontare delle somme dovute per la definizione, delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
31 ottobre 2018	Termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata (pari al <u>40% dell'importo complessivamente dovuto</u>) della rottamazione-bis.
30 novembre 2018	Versamento della seconda rata della rottamazione, pari al <u>40% delle somme complessivamente dovute</u> .
28 febbraio 2019	Il contribuente deve versare l'ultima <i>tranche</i> pari al <u>residuo 20%</u> delle somme complessivamente dovute per la definizione

2) CARICHI DAL 2000 AL 2016 - NUOVE ADESIONI ALLA ROTTAMAZIONE

Tale fattispecie costituisce una novità inserita nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione del Decreto fiscale.

Il beneficio in questione riguarda i contribuenti che non hanno presentato domanda di adesione alla prima rottamazione. Anche per questi ultimi la rottamazione potrà essere definita in massimo tre rate, aventi le medesime scadenze rispetto a quelle indicate precedentemente.

Qualora le cartelle oggetto di istanza di definizione agevolata siano ricomprese in piani di dilazioni in essere al 24 ottobre 2016, sarà necessario versare, quale condizione di accesso alla procedura agevolata, tutte le rate scadute alla data del 31/12/2016. Analogamente a quanto previsto per i contribuenti c.d. "ripescati", l'importo da versare (in unica soluzione) sarà comunicato dall'AdER entro giugno 2018 e il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese di luglio 2018:

15 maggio 2018	Termine entro il quale presentare domanda di adesione alla definizione agevolata per i carichi affidati all'AdER dal 2000 al 2016. Risulta però necessario <u>non</u> aver già presentato istanza per aderire alla prima rottamazione.
30 giugno 2018	l'Agente della riscossione comunica l'ammontare delle rate, scadute e non pagate, al 31/12/2016.
31 luglio 2018	Termine per il versamento in unica soluzione delle rate non versate al 31/12/2016.
1° ottobre 2018	AdER comunica ai contribuenti riammessi l'ammontare delle somme dovute per la definizione, delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

31 ottobre 2018	Termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata (pari al <u>40% dell'importo complessivamente dovuto</u>).
30 novembre 2018	Versamento della seconda rata della rottamazione, pari al <u>40% delle somme complessivamente dovute</u> .
28 febbraio 2019	Il contribuente deve versare l'ultima <i>tranche</i> pari al <u>residuo 20%</u> delle somme complessivamente dovute per la definizione

3) CARICHI DAL 1° GENNAIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017

Il terzo profilo della "rottamazione-bis" riguarda i contribuenti con carichi affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Questi ultimi potranno versare le somme dovute in via agevolata in un numero massimo di cinque rate di uguale importo (20% del dovuto), con le scadenze previste dal seguente calendario:

15 maggio 2018	Termine entro il quale presentare domanda di adesione alla definizione agevolata per i carichi affidati all'AdER dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
31 marzo 2018	AdER omunica al contribuente l'affidamento di carichi per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento.
30 giugno 2018	AdER comunica gli importi dovuti per la definizione della rottamazione, delle relative rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
31 luglio 2018	Scadenza per il versamento della <u>prima o unica rata</u> .
1° ottobre 2018	Scadenza per il versamento dell'eventuale <u>seconda rata</u> (scadenza originariamente prevista per il 30 settembre, che però cade di domenica).
31 ottobre 2018	Termine per il versamento della <u>terza rata</u> .
30 novembre 2018	Termine per il versamento della <u>quarta rata</u> .
28 febbraio 2019	Scadenza per il versamento della <u>quinta e ultima rata</u> .

Equo compenso ai professionisti e clausole vessatorie

Viene esteso ai liberi professionisti di tutte le categorie, ordinistiche e non, il diritto all'"*equo compenso*".

Il compenso si considera equo qualora "proporzionato" alle prestazioni e al lavoro svolto nei rapporti professionali con clienti diversi dai consumatori (clienti c.d. "forti"), banche e assicurazioni.

La norma in commento prevede inoltre il divieto di clausole contrattuali considerate vessatorie per il professionista nei confronti di clienti privati e della Pubblica Amministrazione.

Il ricorso per chiedere il riconoscimento dell'equo compenso, nonché l'annullamento di clausole vessatorie, è esperibile nel termine di 24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto.

Agevolazioni sullo "Spesometro"

Il Decreto fiscale interviene inoltre sull'invio telematico dei dati delle fatture IVA emesse e ricevute, in considerazione dei problemi che hanno accompagnato tale adempimento.

Nello specifico, la regola generale rimane la trasmissione trimestrale dei dati, tuttavia sarà possibile optare per l'invio semestrale.

Introdotta inoltre la possibilità di invio del solo documento riepilogativo in alternativa alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute se di importo inferiore ad Euro 300. Relativamente all'invio dei dati delle fatture del primo semestre del 2017, il Legislatore ha abolito le sanzioni previste per gli eventuali errori commessi, a condizione che questi ultimi vengano sanati con un nuovo invio entro il 28 febbraio 2018.

Collaborazione volontaria per redditi prodotti all'estero

I soggetti fiscalmente residenti in Italia (ovvero i loro eredi), in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione relativamente alle attività depositate su conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero, mai dichiarati al Fisco, mediante un versamento del 3% forfettario (a titolo di imposte, sanzioni e interessi) sul valore delle predette attività e giacenze alla data del 31 dicembre 2016.

L'istanza di regolarizzazione potrà essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, oppure in tre rate mensili consecutive di pari importo (prima scadenza coincidente con quella per il versamento in unica soluzione).

Estensione del "tax-credit" per investimenti pubblicitari

Il Decreto fiscale convertito estende agli enti non commerciali il credito di imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie, in modo che tale credito possa maturare senza distinzioni basate sull'attività svolta.

Per enti non commerciali, imprese e lavoratori autonomi, il credito in commento (pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e *startup* innovative) risulta applicabile anche con decorrenza anticipata relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, ma soltanto per quelli su

stampa quotidiana e periodica, anche *online* (e non anche per investimenti pubblicitari effettuati su tv e radio locali).

Semplificazioni in materia di registri IVA

Con le modifiche inserite in sede di conversione del Decreto fiscale si prevede, relativamente ai registri IVA delle fatture e dei corrispettivi, che la memorizzazione dei dati sui supporti elettronici risulti valida anche in mancanza di stampa dei registri cartacei; il soggetto, tuttavia, deve essere in grado - in sede di accesso, ispezione o verifica - di procedere alla stampa su richiesta degli organi di controllo e in loro presenza.

In sostanza, quindi, è possibile non procedere alla stampa materiale di tali registri qualora il contribuente li abbia tenuti aggiornati e, di conseguenza, possa essere in grado di procedere alla loro stampa in presenza di un controllo.

Estensione delle detrazioni d'imposta per locazioni di studenti fuori sede

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute da studenti universitari fuori sede per canoni di locazione (con un limite massimo di spesa fissato a 2.633 Euro). Rispetto a quanto originariamente previsto dal testo del Decreto fiscale, infatti, viene eliminato il riferimento alla diversa provincia.

Potrà pertanto usufruire del beneficio fiscale anche lo studente fuori sede all'interno della stessa provincia, purché distante dalla famiglia almeno 100 km (ridotti a 50 km qualora residente in zone montane o disagiate).

La modifica in commento si applica già a decorrere dall'anno d'imposta 2017.

Detrazioni per acquisto di alimenti a fini medici speciali

Il Decreto in commento inserisce tra le spese sanitarie detraibili dall'IRPEF (detrazione pari al 19% della quota di importo delle stesse eccedente la soglia di 129,11 Euro) quelle sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del D.M. 8 giugno 2001, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli destinati ai lattanti.

Tale disposizione, tuttavia, si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.



Corporate Tax and Legal firm

* * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampaolo Gugliotta
